

Rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 co. 3.bis c.p.p. – doppia conforme di assoluzione – esclusione

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sentenza 22 luglio 2020 (dep. 11 settembre 2020), n. 25949

La Suprema Corte interviene sul tema dell'operatività dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, disposto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p., nella ipotesi di sentenza di secondo grado che confermi la decisione assolutoria di primo grado. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite *Troise e Pavan* e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124/2019, la Corte afferma l'insussistenza di tale obbligo, non ponendosi una questione di rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio né del principio costituzionale della presunzione di innocenza in una prospettiva garantistica per l'imputato. La necessità della rinnovazione istruttoria, in applicazione della regola dell'immediatezza nell'assunzione della prova dichiarativa decisiva, **opera nel solo caso in cui sia emessa in appello una pronuncia di condanna a fronte di una assolutoria di primo grado**, coerentemente ai principi dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU.